

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"GUGLIELMO MARCONI" – PENNE



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Collegio dei Docenti il 14 Ottobre 2008
Approvato dal Consiglio di Istituto il 12 Febbraio 2009

Il presente regolamento è approvato ai sensi del D.P.R. n° 235 del novembre 2007 , della nota ministeriale 31 luglio 2008 e in conformità del DPR 24 giugno 1998 n° 249

Costituiscono principi fondamentali del presente regolamento:

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è offerta, ove possibile, la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Regolamento di disciplina

Art. 1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali

adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti

- gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
2. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
 3. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Infrazioni disciplinari

In relazione ai doveri di cui all'art.3 del DPR 24/06/98 n.249 che contraddistinguono il regolare e corretto svolgimento dell'attività didattica sia all'interno della struttura scolastica sia in qualsiasi altro luogo ove sia esplicata, s'individuano le seguenti infrazioni disciplinari:

- A. Frequenti assenze e/o ritardi ingiustificati e immotivati;
- B. Assenze collettive ingiustificate e immotivate. Si considera "assenza collettiva" quella cui partecipi almeno il 50% degli studenti di una classe.
- C. Allontanamento arbitrario dalla classe, dall'Istituto o dal gruppo se in attività esterne alla scuola;
- D. Inosservanza del divieto di fumo nei locali scolastici;
- E. Falsificazione di firme e/o alterazione di documenti scolastici;
- F. Favorire l'ingresso di estranei non autorizzati nei locali scolastici;
- G. Ripetuto disturbo delle lezioni;
- H. Gravi offese verbali portate nei riguardi dei membri della comunità scolastica tutta od anche di persone esterne all'Istituto;
- I. Esprimersi in modo arrogante e/o scurrile;
- J. Utilizzare un abbigliamento ed assumere atteggiamenti non consoni al

contesto scolastico

- K. Mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali dei membri della comunità scolastica tutta;
- L. Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica contro uno o più componenti della comunità scolastica tutta;
- M. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- N. Imbrattare l'ambiente scolastico e/o danneggiare beni patrimoniali della scuola, dei compagni o di persone esterne alla scuola;
- O. Uso di strumenti audiovisivi e/o di comunicazione in radiotelefonica durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- P. Diffusione audiovisiva di episodi relativi alla vita scolastica senza il consenso dei soggetti interessati;
- Q. Uso di sostanze alcoliche e/o consumo di stupefacenti;
- R. Cessione o commercio di sostanze stupefacenti;
- S. Ogni altro comportamento che integri comunque una violazione dei doveri di cui all'art.3 del DPR n°249/98 e/o possa configurare un reato che violi la dignità e il rispetto della persona umana oppure che determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 5 Sanzioni

Alle infrazioni disciplinari, di cui all'art. 4, ferme restando eventuali responsabilità civili o penali, si applicano le sanzioni previste nella seguente tabella:

INFRAZIONI	SANZIONI	SOGGETTO SANZIONATORE
a. Frequenti assenze e/o ritardi ingiustificati e immotivati	Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Il coordinatore di classe
b. Assenze collettive ingiustificate e immotivate	Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia. Nel caso di reiterazione dell'infrazione, sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni.	Il Dirigente Scolastico
	Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e allontanamento per un periodo massimo di 5 giorni	Il Consiglio di classe
c. Allontanamento arbitrario dalla classe, dall'Istituto o dal gruppo se in attività esterne alla scuola;	Segnalazione al Dirigente Scolastico o al delegato alla vigilanza	Legge n°584/75 e successive modificazioni ed integrazioni
d. d. Fumare nei locali scolastici	Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e allontanamento per un periodo massimo di 5 giorni	Il Consiglio di classe
	Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Il Dirigente Scolastico
e. Falsificazione di firme e/o alterazione di documenti scolastici	Ammonizione scritta	Il docente

<p>f. Favorire l'ingresso di estranei non autorizzati nei locali scolastici.</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e allontanamento per un periodo massimo di 10 giorni</p>	<p>Il Consiglio di classe</p>
<p>g. Ripetuto disturbo delle lezioni</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e sospensione per un periodo massimo di 5 giorni con obbligo di frequenza.</p>	<p>Il Dirigente Scolastico</p>
<p>h. Gravi offese verbali portate nei riguardi dei membri della comunità scolastica tutta od anche di persone esterne all'Istituto</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia</p>	<p>Il coordinatore di classe</p>
<p>i. Esprimersi in modo arrogante e/o scurrile</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e allontanamento per un periodo massimo di 15 giorni. Nel caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.</p>	<p>Il Consiglio di classe</p> <p>Il Consiglio d'Istituto</p> <p>Il Consiglio di classe</p>
<p>j. Utilizzare un abbigliamento e assumere atteggiamenti non consoni al contesto scolastico.</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e allontanamento per un periodo massimo di 15 giorni. Nel caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto</p> <p>Il Dirigente Scolastico</p>
<p>k. Mancare di rispetto alla</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e sospensione per un periodo massimo di 5 giorni con obbligo di frequenza.</p>	

<p>religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali dei membri della comunità scolastica tutta</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e sospensione per un periodo massimo di 5 giorni con obbligo di frequenza e risarcimento del danno determinato dal Dir. scol.</p>	<p>Il Dirigente Scolastico</p>
<p>I. Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica verso i membri della comunità scolastica tutta</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia, ritiro dello strumento e sospensione con obbligo di frequenza fino a 5 giorni.</p>	<p>Il docente – il Dirigente Scolastico</p>
<p>m. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza</p>	<p>Allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto</p>
<p>n. Imbrattare l'ambiente scolastico e/o danneggiare strumenti della scuola e dei compagni</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo massimo di 15 giorni. In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.</p>	<p>Il Consiglio di Classe</p>
<p>o. Uso degli strumenti audiovisivi e di comunicazione in radiotelefonia durante lo svolgimento dell'attività</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto</p>

<p>didattica</p>	<p>un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto</p>
<p>p. Diffusione audiovisiva di episodi concernenti la vita scolastica senza il consenso dei soggetti interessati</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto</p>
<p>q. Uso di sostanze alcoliche o consumo di stupefacenti</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato. Nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto</p>
<p>r. Cessione o commercio di sostanze stupefacenti</p>		

<p>s. Ogni comportamento che possa configurare un reato lesivo della dignità e del rispetto della persona umana, oppure che determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p> <p>t. Recidiva di atti di violenza grave o di altri reati, tali da ingenerare elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per il reinserimento dello studente nella comunità scolastica.</p>		
--	--	--

Sanzione accessoria

Nel caso di infrazioni commesse nel corso di viaggi d'istruzione, visite guidate o partecipazioni a convegni si applica la sanzione accessoria della esclusione dalle attività integrative per la durata di un anno.

Art. 6 Apertura del procedimento disciplinare a carico dello studente

1. Il procedimento disciplinare è individuale e personale. Esso è ispirato al principio della celerità e tempestività dell'azione disciplinare per favorire l'aspetto educativo di un'eventuale sanzione a carico dello studente ritenuto colpevole.
2. Per le infrazioni disciplinari punibili con l'ammonizione scritta e/o con la sospensione con obbligo di frequenza, il procedimento disciplinare si apre con la contestazione dell'addebito allo studente da parte dell'organo competente e si conclude con la comminazione della relativa sanzione (vedi tabella sopra).
3. Per le infrazioni disciplinari punibili con l'allontanamento dalla comunità scolastica la decisione in ordine all'apertura del procedimento disciplinare a carico dello studente spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico, o suo delegato, dopo avere "sentito" l'incolpato, l'eventuale soggetto offeso, il segnalatore del fatto, appartenente al personale Docente e non o agli studenti.
4. Nel caso sussistano elementi tali da ravvisare una violazione delle norme previste nel presente regolamento, il Dirigente Scolastico, o suo delegato, avvierà il procedimento disciplinare a carico dello studente. In tale contesto:
 - a. informerà per iscritto, entro 24 ore, lo studente dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico, indicandogli il nominativo del Docente Relatore, a cui sarà affidata la responsabilità del procedimento;
 - b. nominerà, quale suo delegato, il Docente c.d. Relatore, nella figura del coordinatore della classe frequentata dall'incolpato, cui affiderà il compito di svolgere ogni attività istruttoria mirata ad accertare la veridicità del fatto segnalato, il grado di colpevolezza dello studente, il dovere violato e la sussistenza di precedenti disciplinari relativi all'anno scolastico in corso.
5. Contestualmente al provvedimento di nomina del docente Relatore, il Dirigente Scolastico convocherà, in sede disciplinare, il Consiglio della classe interessata, o il Consiglio d'Istituto, entro 3 giorni dalla data di apertura del procedimento disciplinare, provvedendo a nominare un Presidente e un segretario verbalizzatore.
6. Di tale convocazione il Dirigente scolastico darà comunicazione scritta anche al Docente Relatore, il quale ha come termine ultimo per espletare le indagini il giorno fissato per la convocazione del Consiglio di classe, o Consiglio d'Istituto, in sede disciplinare, affinché il relatore possa riferire quanto emerso in sede d'istruttoria all'organo collegiale.
7. Ogni procedimento disciplinare dovrà recare un numero progressivo seguito dalle ultime due cifre dell'anno solare in corso, intervallate da una barra e dovrà essere custodito e archiviato in duplice copia, l'una da includere nella cartella dell'alunno, l'altra in apposita fascicolo recante un numero di protocollo, a cura del personale di segreteria.

Art. 7 Organo competente in sede disciplinare

1. Organi competenti a deliberare in sede disciplinare la colpevolezza e la relativa sanzione o la non colpevolezza sono il Consiglio della Classe frequentata dall'alunno incolpato e il Consiglio d'Istituto.
Gli stessi deliberano in forma palese e a maggioranza relativa dei presenti, con esclusione della possibilità di astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Classe, o Consiglio d'Istituto, è convocato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, ed è da ritenere perfetto in sede disciplinare con la presenza di almeno 3/5 dei componenti.
3. In nessun caso sono ammesse sostituzioni dei componenti dell'organo collegiale e in caso di assenza di alcuno di essi si procederà ugualmente all'assunzione della decisione disciplinare, secondo le modalità previste nei commi 1 e 2.

4. Il segretario dell'organo disciplinare deve redigere, di ogni procedimento del Consiglio in sede disciplinare, adeguato processo verbale di ciascuna decisione. Ogni seduta di uno stesso Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto, in via disciplinare, potrà comprendere più verbali, ovvero tanti quanti sono i casi in esame.

5. Il Presidente provvederà ad attivare le decisioni del Consiglio e ad espletare le formalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

6. E' fatto obbligo a ciascun componente del Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto, in sede disciplinare, di mantenere il segreto circa il proprio operato fino a quando il provvedimento non sarà formalmente notificato allo studente, secondo quanto prescritto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8 Svolgimento del Procedimento disciplinare a carico dello studente incolpato e Docente relatore.

1. Lo svolgimento del procedimento disciplinare si articola in due fasi: una **istruttoria** affidata al Docente Relatore, di nomina diretta del Dirigente scolastico, che deve essere espletata entro 3 giorni dalla nomina, l'altra **deliberativa**, previa attività di relazione dell'istruttoria svolta da parte del Docente Relatore dinanzi al Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto, riunito in sede disciplinare, come convocato dal Dirigente scolastico, che deve esaurirsi in unica seduta ed entro il giorno successivo dalla fine della fase istruttoria svolta a cura del Docente Relatore

2. Il Docente Relatore, presi in esame la nota di segnalazione e il registro di classe e sentito il Dirigente Scolastico, cui è affidata la contestazione degli addebiti segnalati, dovrà in primo luogo sentire l'allievo al fine di consentirgli di esporre le proprie ragioni e, di seguito, il soggetto segnalatore del fatto costituente violazione disciplinare ed eventualmente il soggetto offeso dall'incolpato.

3. Per casi particolarmente gravi, il Docente Relatore consulterà i genitori dell'incolpato e altri soggetti che possono contribuire a far chiarezza dell'accaduto.

4. Espletata la fase istruttoria, il Docente Relatore dovrà riferire al Consiglio di Classe o d'Istituto quanto emerso dall'istruttoria svolta. Il Consiglio di classe o d'Istituto dovrà quindi deliberare a maggioranza relativa dei presenti.

5. Tale decisione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dal Coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico, nel caso di deliberazioni assunte dal Consiglio d'Istituto, allo studente e alla sua famiglia, informando della possibilità di proporre ricorso scritto alla Commissione di Garanzia, entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, dall'alunno direttamente se maggiorenne oppure dagli esercenti la potestà se lo studente è minorenni.

6. Tale reclamo è ammesso solo per le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'attività didattica per un periodo superiore a 3 giorni.

7. Il provvedimento disciplinare, una volta comunicato allo studente, è da ritenere esecutivo.

Art. 9 Criteri di valutazione dell'addebito contestato allo studente

Il Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto, in sede disciplinare, ha l'obbligo di tenere in

esclusiva considerazione ai fini della decisione:

- a) quanto riferito dal Docente Relatore,
- b) dell'intenzionalità o meno del comportamento dell'alunno e della rilevanza della violazione commessa;
- c) dell'entità del danno e/o del pericolo causati dall'alunno a seguito del comportamento tenuto;
- d) delle circostanze aggravanti (o sfavorevoli) ovvero dei precedenti disciplinari accertati come commessi dall'allievo nel corso dell'anno scolastico frequentato;
- e) delle circostanze attenuanti (o favorevoli) ovvero dell'entità del fatto commesso.

Art. 10 Reclamo scritto alla Commissione di Garanzia

1. E' ammesso reclamo **esclusivamente avverso i provvedimenti che comportano l'allontanamento superiore a giorni 3** dinanzi alla Commissione di Garanzia, redatto in forma scritta dagli esercenti la potestà se l'alunno è minorenne o personalmente dallo studente se maggiorenne.

2. Tale reclamo deve essere motivato e contenere, oltre ai dati di riferimento, o nuovi elementi di prova o indicare lacune nell'istruttoria o nella sua valutazione, a pena di inammissibilità. Non sono, altresì, ammissibili i reclami privi di sottoscrizione.

3. Ogni reclamo deve essere depositato nel termine previsto dall'art. 8 comma 5 del presente regolamento nell'ufficio segreteria. Entro due giorni dal deposito del reclamo il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare l'organo competente a decidere, che dovrà riunirsi entro tre giorni dalla convocazione.

4. In caso di accoglimento del reclamo da parte della Commissione di Garanzia, la medesima delibererà l'annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio disciplinare; diversamente, in caso di rigetto del reclamo da parte della Commissione di Garanzia, il provvedimento disciplinare sarà confermato, senza possibilità di modifica del medesimo.

Art. 11 Commissione di Garanzia

1. Organo competente a decidere sui reclami di cui al precedente art. 10 è la Commissione di Garanzia.

2. Essa è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal Presidente del Consiglio d'Istituto quale rappresentante della componente genitori, da due Docenti quali rappresentanti della componente del personale Docente e da due studenti, rappresentanti della componente studenti.

Docenti e Studenti sono eletti tra i membri del Consiglio di Istituto in carica.

4. La Commissione di Garanzia, salvo quanto previsto nel comma precedente, dura in carica tre anni, con surroga annuale dei componenti decaduti.

5. La Commissione di Garanzia è competente a decidere in via definitiva sui reclami proposti e su eventuali conflitti in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento.

6. La decisione della Commissione di Garanzia è definitiva, Il Dirigente Scolastico provvederà al suo deposito e alla comunicazione al ricorrente.

Art. 12 Progetti di recupero con valenza sociale

1. L'alunno ritenuto colpevole di violazione disciplinare, indipendentemente da essa e dalla sanzione inflitta, ha entro la fine dell'anno scolastico la possibilità di sottoporre all'attenzione del Coordinatore di classe l'effettuazione personale di uno o più progetti con valenza sociale realizzati posteriormente all'irrogazione della sanzione disciplinare al fine di offrire al Consiglio di classe una visione più esaustiva di sé.

2. Il progetto sopra individuato dovrà necessariamente essere svolto al di fuori dell'orario scolastico e potrà avere contenuto eterogeneo, con prevalenza per attività di volontariato o comunque svolte dall'alunno a titolo gratuito. Di ciò lo studente dovrà fornire idonea documentazione proveniente dalla persona fisica o giuridica o altro, presso cui ha operato attestante l'attività svolta, che dovrà essere allegata al progetto. In nessun caso il progetto con valenza sociale può essere presentato dallo studente anche ai fini del credito formativo e viceversa.

3. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, può ai fini della valutazione del voto di condotta tenere in considerazione la documentazione offerta dall'alunno, previa disamina e valutazione circa la sua riferibilità al tipo di violazione commessa.

Art. 13 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato dal Collegio Docenti in ogni momento, anche durante l'anno scolastico in corso, a istanza scritta di un quinto del numero effettivo dei componenti del personale Docente rivolta al Dirigente Scolastico. E' ammesso il parere consultivo non vincolante degli studenti, in ordine a variazioni da apportare, assunto mediante i rappresentanti d'istituto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative scolastiche, civili, penali e amministrative vigenti.